

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2012 (ESTRATTO)

Approvazione di n.23 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi

(Pubblicato sul S.S. n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 2012)

(omissis)

DECRETA

(omissis)

Art. 1

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:

(omissis)

j) Studio di settore VG69U (che sostituisce lo studio di settore UG69U) –

Attivita' di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attivita' 39.00.01;

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attivita' 41.20.00;

Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attivita' 42.11.00;

Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attivita' 42.12.00;

Costruzione di ponti e gallerie, codice attivita' 42.13.00;

Costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi, codice attivita' 42.21.00;

Costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attivita' 42.22.00;

Costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 42.91.00;

Altre attivita' di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a., codice attivita' 42.99.09;

Demolizione, codice attivita' 43.11.00;

Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attivita' 43.12.00;

Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 43.13.00;

Realizzazione di coperture, codice attivita' 43.91.00;

Altre attivita' di lavori specializzati di costruzione n.c.a., codice attivita' 43.99.09.

(omissis)

7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008.

(omissis)

In caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

(omissis)

10. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli stessi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano

esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) **nei confronti** delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore UG77U.

2. Per gli studi di settore VG40U e UG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 3

Variabili delle imprese o delle attività professionali

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle informazioni contenute

nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2011, e successive modificazioni.

Art. 4

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli